

SOMALIA

La Somalia è situata nell'Africa orientale, tra il Golfo di Aden e l'Oceano Indiano e forma un'acuta penisola, chiamata Corno d'Africa. La superficie è di Kmq. 637.660 e la popolazione, in base ad una stima del 1968, è di 2.745.000 abitanti. L'odierna Somalia risulta dall'unione della Somalia in amministrazione fiduciaria italiana e del protettorato britannico del Somaliland ed è indipendente dal 1° luglio 1960. Ha limitate risorse agricolo-zootecniche (canna da zucchero, frutta tropicale, ovini).

GENESI DELLA BANCA CENTRALE

Il *Somaliland* britannico fece parte sino al secondo conflitto mondiale dell'area monetaria della rupia indiana, per passare successivamente a quella dello scellino dell'*East African Currency Board* (Comitato monetario per l'Africa orientale) (1). Nella Somalia italiana circolarono i biglietti della Banca d'Italia sino al 1941, quando, con l'occupazione britannica, venne introdotto lo scellino del *Board*. Nel periodo 1950-1960, sotto l'Amministrazione fiduciaria italiana, funzionò come organismo di emissione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, che non poteva essere considerata una banca centrale.

La Banca centrale sorse in Somalia solo nel 1960 dopo il con-

(1) S veda pag. 37 e seg.

seguimento della piena indipendenza e dell'unificazione del Paese. La Banca nazionale somala fu costituita in base al decreto legge n. 3/1678 del 30 giugno 1960, convertito nella legge n. 2 del 3 gennaio 1961.

Nel 1968, grazie anche all'assistenza tecnica del Fondo monetario internazionale, la Banca nazionale somala è stata riorganizzata e, con una nuova legge, ne è stato modificato lo statuto (legge 26 novembre 1968, n. 27). Il legislatore decise contemporaneamente la liquidazione del Credito somalo e l'incorporazione nella Banca nazionale somala delle attività e delle passività inerenti all'esercizio del credito ordinario e del credito edilizio già di pertinenza del disciolto istituto.

Lo scellino somalo, pari a 124,441 milligrammi di oro fino (14 centesimi di dollaro statunitense), è stato introdotto come moneta legale con decreto legge 6 marzo 1961. La parità è stata riconosciuta dal F.M.I. il 14 giugno 1963.

ORGANIZZAZIONE DELLA BANCA CENTRALE

La Banca nazionale somala è un ente pubblico, con capitale inizialmente stabilito nella misura di un milione di scellini somali, interamente sottoscritto e versato dallo Stato. La Banca accantona inoltre la metà degli utili conseguiti in ogni esercizio, portandoli al Fondo generale di riserva il cui ammontare corrisponde oggi a circa 15 milioni di scellini.

Il massimo organismo decisionale della Banca è il Consiglio di amministrazione, composto da sette membri. Due seggi in seno al Consiglio spettano di diritto al Governatore ed al direttore generale, che esercitano rispettivamente le funzioni di presidente e di vicepresidente.

La legge del 26 novembre 1968 prevedeva che il Governa-

tore ed il direttore generale fossero nominati con decreto presidenziale su proposta del capo del governo e che la nomina dei consiglieri spettasse a quest'ultimo. Al presente tuttavia la nomina di tutti i membri del Consiglio di amministrazione spetta al Consiglio rivoluzionario supremo. Il Governatore ed il direttore generale rimangono in carica per un quinquennio, gli altri per un triennio. Tutti sono rieleggibili.

FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE

Gli obiettivi principali indicati dalla legge sono rappresentati dalla difesa della stabilità monetaria sia interna sia esterna e dalla promozione, nei mercati del credito e dei cambi, di condizioni idonee a favorire lo sviluppo equilibrato dell'economia del Paese.

Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi la Banca si avvale delle funzioni tipicamente affidate alle banche centrali.

Fra le funzioni e le prerogative di Banca centrale ricordiamo che essa: a) detiene il monopolio delle emissioni di biglietti e di monete; b) concerta con il governo gli indirizzi di politica monetaria, valutaria e creditizia ed è incaricata dell'attuazione di tali politiche; c) funge da banca dello Stato; d) accentra le riserve auree e valutarie ed esercita il controllo dei cambi.

La Banca inoltre è dotata di una serie di strumenti di controllo sul sistema bancario.

Per quanto attiene in particolare alle funzioni monetarie occorre precisare che la legge del 26 novembre 1968 ha abolito il regime delle riserve al 100% a fronte delle emissioni, disponendo invece che: « la Banca deve porre ogni cura al fine di mantenere sempre una riserva ufficiale a un livello adeguato alle operazioni con l'estero ».

Compongono le riserve: oro, valute estere convertibili, titoli di Stati stranieri o di istituzioni finanziarie internazionali (oppure

da essi garantiti) scilati in valuta estera convertibile e con scadenza non superiore a tre anni, diritti di prelievo presso il Fondo monetario internazionale.

Il medio circolante supera i 280 milioni di scellini ed è rappresentato per metà circa da moneta scritturale.

RAPPORTI DELLA BANCA CENTRALE CON LO STATO

La Banca nazionale esercita in esclusiva il servizio di tesoreria per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici. Essa può concedere credito allo Stato o ad enti pubblici, con garanzia statale, sotto forma di anticipazioni o di acquisto di titoli. Il legislatore ha disposto tuttavia delle limitazioni. L'ammontare complessivo di credito accordato allo Stato ed agli enti pubblici nelle forme citate, cui si debbono aggiungere le anticipazioni concesse a terzi contro garanzia di titoli pubblici, non può superare il 35% della media delle entrate correnti dello Stato nei tre precedenti esercizi finanziari. Per quanto concerne poi, in particolare, i prestiti agli enti pubblici, la legge impone che il loro ammontare complessivo non possa superare un settimo dell'indebitamento totale dello Stato e degli enti pubblici.

Indipendentemente dalle limitazioni citate, la Banca può concedere anticipazioni allo Stato in relazione a previsti finanziamenti dall'estero fino ad un massimo del 50% di tali importi. Essa può partecipare al capitale di aziende di intermediazione creditizia e finanziaria specializzate, patrocinate o costituite dallo Stato per finanziare lo sviluppo economico. Esiste tuttavia un limite anche a questi impieghi, rappresentato da un importo equivalente alla somma del capitale versato e del fondo generale di riserva della Banca stessa.

POLITICA MONETARIA E CREDITIZIA

In base a quanto disposto dalla legge bancaria del 14 agosto 1963, il Comitato risparmio e credito rappresentava il massimo organo decisionale in tema di politica monetaria e creditizia e di controllo sull'attività svolta dal sistema bancario. La Banca nazionale somala costituiva invece l'organo esecutivo posto alle dipendenze del Comitato. Il Comitato risparmio e credito era presieduto dal Ministro per le Finanze e composto dai Ministri per l'Industria e Commercio, per l'Agricoltura e la Zootecnia, per i Lavori pubblici e le Comunicazioni nonché dal presidente (dal governatore a seguito della legge 26 novembre 1968) della Banca nazionale somala e dal direttore generale della medesima. Al presente le funzioni precedentemente affidate al Comitato sono svolte dal Segretario di Stato alle Finanze per conto del Consiglio rivoluzionario supremo. Non si sono invece registrati mutamenti nei compiti assegnati alla Banca nazionale somala.

Fra le funzioni di controllo e di vigilanza esercitate dalla Banca centrale per conto del Comitato, e seguendo gli indirizzi generali tracciati da quest'ultimo, vi era anche la concessione di autorizzazioni all'esercizio dell'attività bancaria nel Paese da parte di aziende di credito nazionali e di filiali di aziende di credito estere nonché di autorizzazioni all'apertura di nuovi sportelli per le aziende di credito già operanti nel territorio nazionale. A mezzo dei citati poteri la Banca centrale poteva concorrere a conferire al sistema creditizio del Paese l'assetto maggiormente idoneo per il conseguimento degli obiettivi di politica economica fissati dai pubblici poteri.

Dopo il provvedimento di nazionalizzazione del maggio 1970, appare evidente l'intendimento dei pubblici poteri di riservare il settore del credito ordinario ad aziende pubbliche. I poteri della

Banca nazionale somala sono oggi conseguentemente limitati alla concessione dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi sportelli.

Per quanto attiene al controllo del credito rimangono in vigore gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della legge n. 27 del 26 novembre 1968. La Banca può usare sia misure di controllo quantitativo sia misure di controllo qualitativo. Essa si avvale dei seguenti strumenti:

- a) politica del rifinanziamento delle aziende di credito ordinarie a mezzo di variazioni dei saggi di sconto e di anticipazione e di massimali di risconto (tali operazioni non possono avere una durata superiore a sei mesi);
- b) manovra dei tassi delle riserve obbligatorie di liquidità da depositarsi presso la Banca commisurate alla massa fiduciaria;
- c) fissazione di rapporti fra tipi differenti di passività delle aziende di credito ordinario;
- d) regolamentazione dell'attività di prestito da parte delle aziende di credito ordinario con riferimento in particolare alla destinazione del credito ed alla forma tecnica delle operazioni nonché ai rapporti fra le varie classi di operazioni.

E' inoltre importante osservare che, contrariamente a quanto previsto in altri ordinamenti bancari africani, i poteri di controllo erano estesi anche ad istituti non operanti nel settore del credito ordinario.

IL SISTEMA BANCARIO

Antecedentemente al colpo di Stato che ha accentrato tutti i poteri politici del Paese nel Consiglio rivoluzionario supremo, il sistema bancario somalo presentava la seguente struttura.

La Banca nazionale somala esercitava congiuntamente attività di banca centrale e di azienda di credito ordinario. Essa operava anche nel settore del credito edilizio succedendo al disciolto Credito somalo. Esistevano poi quattro filiali di banche estere: il Banco di Roma, il Banco di Napoli, la *National and Grindlays Bank Ltd.* e la *Banque de Port Said*, che operavano solo nel settore del credito ordinario a mezzo di una rete complessiva di otto sportelli.

Vi era infine la Banca di sviluppo somala, costituita con decreto presidenziale nel febbraio 1968 con un capitale autorizzato corrispondente a 100 milioni di scellini somali, di cui 30 milioni sottoscritti al momento della costituzione e 20 milioni versati. Unico azionista era lo Stato. La Banca di sviluppo aveva incorporato alla sua costituzione la sezione autonoma per l'esercizio del credito a medio e lungo termine del disciolto Credito somalo.

Nel 1969 era poi stata promulgata una legge che prevedeva l'istituzione di una Cassa di risparmio postale (legge 16 gennaio 1969, n. 13); tale legge non ebbe alcun seguito ed è improbabile che ne abbia in futuro.

Con la legge 7 maggio 1970, n. 26, furono poi nazionalizzate le filiali di banche estere operanti nel Paese. Esse furono affidate in gestione come agenzie autonome alla Banca nazionale somala in attesa di una definitiva ristrutturazione del sistema bancario da realizzarsi sulla base degli indirizzi di politica economica tracciati dai pubblici poteri. Dal momento della nazionalizzazione sino alla fine del 1970, durante cioè la fase di transizione, operarono in Somalia due sole aziende di credito: la Banca nazionale somala e la Banca di sviluppo somala. L'esercizio del credito ordinario era esercitato in esclusiva dal primo istituto.

Le decisioni del legislatore in tema di ristrutturazione del sistema bancario maturarono nell'autunno del 1970 e si concretarono nelle leggi istitutive della Banca commerciale somala e della

Cassa di risparmio e credito della Somalia. Si conferì un maggior grado di specializzazione istituzionale e funzionale al sistema bancario del Paese, limitando i compiti della Banca nazionale somala a quelli tipicamente affidati alle banche centrali e dando vita a due nuove aziende di credito a soggetto economico pubblico.

Ognuna delle due nuove banche, che hanno iniziato ad operare il 1° gennaio 1971, è dotata di un capitale pari a 2,5 milioni di scellini, per metà versati dallo Stato e per metà dalla Banca nazionale somala. La Banca commerciale somala ha incorporato le agenzie autonome della Banca nazionale somala, già filiali delle tre banche europee, il Banco di Napoli, il Banco di Roma e la *National and Grindlays Bank Ltd.* e dispone al presente di 7 sportelli. La Cassa di risparmio e credito della Somalia ha invece incorporato le attività e le passività già di pertinenza della Sezione di credito ordinario della Banca nazionale somala e l'agenzia autonoma già filiale della *Banque de Port Said* e dispone di una rete di 13 sportelli distribuita su tutto il territorio nazionale.

La Cassa di risparmio e credito della Somalia, costituita come ente autonomo con legge 11 dicembre 1970, n. 1, ha per obiettivo la promozione e la mobilitazione del risparmio mediante la raccolta di depositi e la concessione di crediti a breve e medio termine ai vari settori dell'economia. In seno alla Cassa è stata costituita una sezione autonoma per l'erogazione del credito edilizio. Il 4 marzo 1971 è stato firmato a Roma un accordo fra le autorità creditizie della Somalia e l'A.C.R.I., che prevede la concessione di assistenza tecnica e di aiuti da parte delle casse italiane a favore della cassa somala.

Nel nuovo assetto del sistema bancario somalo la Banca di sviluppo ha conservato le caratteristiche originarie. Essa ha lo scopo di promuovere, assistere e potenziare iniziative imprenditoriali private nei settori agricolo, industriale, minerario, turistico,

della pesca e della zootecnia; iniziative che si inquadrano nei programmi di sviluppo tracciati dai pubblici poteri.

La Banca di sviluppo somala si finanzia con fondi del bilancio statale (aumenti del fondo di dotazione), con prestiti contratti in Somalia ed all'estero e con depositi vincolati per periodi superiori a due anni. Essa accorda mutui a media ed a lunga scadenza, ma non è autorizzata a concedere prestiti di durata inferiore ad un anno. A differenza di quanto previsto per le altre tre aziende di credito di cui si è fatto cenno in precedenza, la Banca di sviluppo è aperta a partecipazioni minoritarie straniere. Al presente tuttavia lo Stato possiede ancora l'intero capitale azionario.

LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ BANCARIA

La disciplina strutturale e funzionale delle aziende di credito in Somalia si fonda ancora essenzialmente sulla legge bancaria del 1963 (legge 14 agosto 1963, n. 18). Tale legge è tuttavia integrata dalle leggi istitutive della Banca nazionale somala, della Banca di sviluppo somala, della Banca commerciale somala e della Cassa di risparmio e credito della Somalia.

Si è già fatto cenno in precedenza ad alcune norme che disciplinano l'attività delle aziende di credito. Il legislatore ha optato per la specializzazione negli impieghi; le aziende che operano nel settore del credito ordinario hanno infatti il divieto di accordare prestiti a medio e lungo termine se non a mezzo di sezioni autonome con propria personalità giuridica e bilancio autonomo.

La vigilanza sull'attività bancaria spetta al Segretario di Stato per le Finanze, che si vale dell'opera della Banca nazionale somala. A tale Banca è affidato il compito di interpretare e di far rispettare le norme che disciplinano l'esercizio del credito.

